



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 7452/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della V e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “ Organizzazione di un percorso socio sanitario di tutela della maternità e a favore della natalità. Istituzione di un servizio unico regionale di informazione all’IVG” Reg. Gen. n. 442

Ad iniziativa del Consigliere: Bianca Maria D’Angelo.
Depositata l’ 11 marzo 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l’esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **19 MAR. 2013**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO SOCIO SANITARIO DI TUTELA DELLA MATERNITA' E A FAVORE DELLA NATALITA'. ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO UNICO REGIONALE DI INFORMAZIONE ALL'IVG”

Ad iniziativa : Bianca D'ANGELO

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 452

RELAZIONE

Ogni donna ha la sua storia, ogni interruzione volontaria di gravidanza una motivazione. Non importa se la condividiamo oppure no.

Se non ci fosse stata la 194 forse alcune di queste donne avrebbero portato avanti la gravidanza, sicuramente una parte di loro avrebbe scelto l'aborto clandestino.

L'IVG, salvo rarissime eccezioni, non è mai considerata un metodo contraccettivo di emergenza, ma bensì è una scelta difficile e sofferta, con conseguenze indelebili sulla psiche della donna.

Sia che la donna cerchi di cancellarne il ricordo, sia che continui a sentirne il peso, si tratta comunque di un lutto che si porterà dietro per tutta la vita.

E' una scelta che influenzerà anche il rapporto con il partner e con gli eventuali partner successivi, una scelta che peserà nuovamente in caso di altre gravidanze. Il SSR deve fornire non solo l'apporto tecnico, ma anche e soprattutto quello umano, fornendo counselling e tutta la possibile empatia a partire dal primo colloquio fino a dopo l'intervento e dopo ancora, sia alla donna che alla coppia.

L'articolo 1 stabilisce "i principi" ispiratrici di questa proposta di legge. Il diritto alla vita e la vita umana sono diritti sacri ed inviolabili. La Carta Costituzionale sancisce che la salute è un fondamentale bene di ogni essere umano.


L'articolo 2 "le finalità" della legge che sono quelle di promuovere iniziative socio-sanitarie per rimuovere tutti gli ostacoli che si sovrappongono alla volontà di procreare sostegni a favore delle donne, anche minorenni, che si trovano in situazioni di difficoltà e che scelgono di non ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza.

La legge vuole implementare il ruolo fondamentale dei Consulitori per le attività di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza nonché la presa in carico delle donne motivate all'attuazione dell'IVG. Combattere l'aborto clandestino, specialmente tra le donne immigrate, ed istituire un Servizio Unico Regionale Centralizzato di Informazione all'IVG.

L'articolo 3 "ruolo di consultori pubblici e privati" stabilisce che i Consultori pubblici e privati accreditati avviano collaborazioni con gli enti territoriali servizi sociali scuole del territorio per interventi di presa in carico della donna quando questa sia ostacolata da seri motivi economici a portare avanti la sua gravidanza. Allo stesso modo pone la stessa attenzione per la presa in carico della donna che decida comunque per l'IVG e l'accompagna e la sostiene lungo il percorso pre e post intervento.


L'articolo 4 "miglioramento e potenziamento delle attività consultoriali" l'articolo vuole disciplinare una ristrutturazione e una rimodulazione delle attività consultoriali con l'obiettivo di superare una gestione frammentaria delle problematiche relative alla tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne.

L'articolo 5 "servizio unico centralizzato regionale d'informazione all'IVG" la legge istituisce il servizio per offrire l'offerta di assistenza attraverso un sistema telematico o numero verde ed individua i Centri di Riferimento per l'aborto terapeutico.



L'articolo 6 “ osservatorio regionale della rete consultoriale e dell'applicazione della legge 194/78”
L'articolo istituisce un osservatorio che ha il compito di supportare l'Assessorato per tutte le questioni che riguardano l'applicazione della legge 194/78.

L'articolo 7 “ norma finanziaria” individua l'UPB dalla quale a saldo invariato, si troveranno le risorse per l'applicazione della legge.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benedetto", located in the bottom right corner of the page.



Consiglio Regionale della Campania
Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto:

- l' articolo 117 della Costituzione Italiana;
- l'articolo 32 della Costituzione Italiana;
- la legge regionale 28 maggio 2009, n.6 (Statuto della Regione Campania);
- legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "legge per la dignita' e la cittadinanza sociale. attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" artt. 28 e 29;
-
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 19482 – Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo1959;
-
- La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 2000;
- Gli artt. 1 e 4 della legge 22 maggio1978 n.194.

Considerato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 35 del 10/2/97) ha riaffermato il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione interpretando la legge 194/78 come diretta a tutelare non solo la donna incinta, ma anche il concepito, attraverso il criterio del "bilanciamento" degli opposti e concorrenti interessi dei due, in quanto uno vive dentro l'altra. Nella stessa sentenza, si trova anche un riferimento specifico al feto, che è l'oggetto fondamentale della sentenza, oltre alla madre, nel passo «..che il bilanciamento tra detti diritti fondamentali, quando siano entrambi esposti a pericolo, si trova nella salvaguardia della vita e della salute della madre, dovendosi peraltro operare in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto.»..



Articolo 1
(principi)

- 1 . La Regione Campania riconosce il diritto alla vita e la vita umana, in qualunque stadio, come presupposto di tutti gli altri diritti dell'uomo, anche della stessa libertà. Sono diritti sacri ed inviolabili.
2. La Regione Campania riconosce che il diritto alla salute, solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, è un diritto fondamentale, inalienabile, intrasmissibile, irrinunciabile e indisponibile, la cui tutela è riconosciuta come “diritto dell'individuo e interesse della comunità”. E' un fondamentale bene di ogni essere umano ed è la premessa indispensabile perché lo stesso sia posto in condizione di sviluppare in pienezza la sua vita personale e di inserirsi in modo compiuto nella vita sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2
(finalità)

1. La Regione in conformità ai principi contenuti nella legge 22 maggio 1978, n. 194, detta norme e disciplina, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, promovendo iniziative socio – sanitarie per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla volontà di procreare e realizza ogni tipo di interventi di sostegno alle donne, anche minorenni, in situazione di difficoltà, che scelgono di non ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza.
2. La Regione implementa il ruolo dei consultori nelle attività di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza; la presa in carico delle donne motivate all'attuazione dell'IVG è competenza dei Centri ospedalieri individuati dalla Regione.
3. La Regione, per fare emergere e combattere la piaga dell'aborto clandestino, organizza un coordinamento tra i consultori pubblici e privati accreditati e i servizi ostetrico-ginecologico dei distretti e delle strutture sanitarie regionali per un percorso assistito qualificato per la donna all'interno del quale ci si faccia carico anche dei casi di particolare gravità in cui la prosecuzione della gravidanza o il parto comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica.
4. La Regione, per i fini del comma 3, istituisce il Servizio Unico Regionale di Informazione all'IVG, attraverso un sistema telematico o numero verde, sulla recettività dei Centri dedicati previsto all'articolo 5 ed un Osservatorio regionale della Rete Consultoriale e dell'applicazione della legge 194/78 previsto all'articolo 6.



Consiglio Regionale della Campania

Capo II Interventi soci sanitari a tutela della maternità e a favore della natalità

Articolo 3

(ruolo dei consultori pubblici e privati accreditati)

1. Per i fini del comma 2, articolo 2 i consultori familiari pubblici e privati accreditati, previsti dalla L.194/78, avviano opportune collaborazioni con tutti gli enti territoriali, servizi sociali, le associazioni, le scuole del territorio.
2. Le modalità di interazione e cooperazione sono finalizzate alla ottimizzazione degli interventi di presa in carico della donna a garanzia della sua autodeterminazione quando questa sia ostacolata da una serie di motivi tra cui quelli economici. Il consultorio mette in contatto la donna con i servizi sociali o le associazioni di volontariato territoriali per fronteggiare le eventuali e varie esigenze di supporto sociale.
3. Il Consultorio garantisce alla donna in caso di volontà di interrompere la gravidanza una presa in carico personalizzata per la prevenzione dell'aborto, o il sostegno per future scelte di maternità, o anche la prevenzione della violenza e l'assistenza specifica nel caso la gravidanza e/o la richiesta di interruzione risultassero esito di una violenza familiare o extrafamiliare.



Consiglio Regionale della Campania

Capo III - Servizio Unico Regionale di Prenotazione all'IVG

Articolo 4

(Miglioramento e potenziamento delle attività consultori ali)

1. La Regione, per i fini del comma 4, articolo 2 implementa e migliora l'applicazione della L. 194/78 al fine di una migliore tutela della salute sessuale e riproduttiva e sulla appropriatezza e qualità del percorso della diagnosi prenatale, emana linee guida in merito, soprattutto, al potenziamento del ruolo dei consultori; al miglioramento della tutela della salute sessuale e riproduttiva; alla prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza ed in particolare alla prevenzione dell'IVG tra le donne immigrate per evitarne un uso inappropriato (contraccettivo); alla riduzione delle complicanze e al miglioramento dell'appropriatezza degli interventi attraverso la promozione dell'aggiornamento del personale sulle procedure;
2. La Regione per i fini del precedente comma 1 ribadisce che il luogo istituzionale di applicazione della legge 194/78 è il Consultorio Familiare mentre l'Ospedale e le altre strutture autorizzate sono il luogo istituzionale per l'esecuzione dell'intervento di interruzione volontaria di gravidanza (IVG). I Consultori pubblici e privati accreditati messi in rete con gli altri servizi di II e III livello, inviano presso i Centri IVG la donna sia per gli accertamenti necessari all'intervento sia per l'intervento stesso che per i controlli post operatori ed adeguata pianificazione familiare.
3. La Regione con la presente legge disciplina una ristrutturazione e una rimodulazione delle attività consultoriali con l'obiettivo di superare una gestione frammentaria delle problematiche relative alla tutela della salute sessuale-riproduttiva delle donne attraverso la realizzazione di percorsi informatizzati, integrati e codificati che intendano dare risposta al problema clinico, alle modalità dell'accesso e alle sue caratteristiche di qualità.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

(Servizio unico regionale di informazione all'IGV)

1. La Regione istituisce il Servizio Unico Regionale Centralizzato d'Informazione sull'IVG attraverso un sistema telematico o numero verde per ottimizzare l'offerta di assistenza secondo i tempi reali di attesa presso le strutture ospedaliere abilitate all'intervento;
2. La Regione individua i centri di riferimento regionali per l'interruzione volontaria di gravidanza oltre i 90 giorni (aborto terapeutico).



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

(Osservatorio Regionale della Rete Consultoriale e dell'applicazione legge 194/78)

1. E' istituito presso il Dipartimento l'Osservatorio Regionale sulla Salute Riproduttiva della Donna
2. L'Osservatorio svolge i compiti di:

- a) supportare l'Assessorato alla tutela della salute nello sviluppo di procedure e linee guida operative condivise;
- b) sviluppare programmi di formazione per gli operatori sanitari dei servizi ospedalieri e consultoriali;
- c) organizzare la diffusione dell'informazione alle donne sui percorsi istituzionali da seguire in tema di applicazione della legge 194/78,
- d) sviluppare campagne di informazione sui diritti delle donne in tema di tutela della maternità e di IVG e sulla prevenzione del fenomeno dell'aborto e dell'aborto clandestino per le sue ricadute sulla salute psico-fisica della donna,
- e) collaborare con i centri anti-violenza gestiti dalle associazioni e con i servizi ospedalieri specialistici per offrire risposte sanitarie adeguate in caso di violenza sessuale e delle sue sequele.
- f) Rafforzare la rete territoriale di supporto tra consultori, ospedali, servizi sociali territoriali, associazioni di sostegno alle donne

2. L'Assessore alla Sanità della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, nomina i componenti dell'Osservatorio prevalentemente tra i referenti di ogni struttura sanitaria della Regione Campania dedicata all'applicazione della legge 194/78 e tra le Associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio regionale, i cui scopi associativi sono rivolti prevalentemente al sostegno ed assistenza alle donne. L'Osservatorio, in prima applicazione della presente legge, è presieduto da uno dei ginecologi dedicati all'applicazione della legge 194/78 presso il P.O. "San Paolo" dell'ASL NA1.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7
(norma valutativa)

1. Il Consiglio Regionale, tramite la Commissione competente, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere:

- a) una migliore applicazione della L. 194/78;
- b) una migliore tutela della salute sessuale e riproduttiva e sulla appropriatezza – qualità del percorso della diagnosi prenatale;
- c) la prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza;
- d) il potenziamento del ruolo dei consultori;
- e) il miglioramento della tutela della salute sessuale e riproduttiva, alla prevenzione dell'IVG tra le donne immigrate.

2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio previsto all'articolo 6, presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio finanziario nell'ambito delle risorse previste nell'UPB 4.15.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.